



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2013, proposto da:
Camera Forense di Casarano, Leonardo Marseglia, Ida Giannelli,
Mauro Memmi, Vincenzo Mangione, Laura Mudoni, Salvatore
Bruno, Cristiano Portone, Piero Romano, Massimo Rausa, Vito
Emanuele Rausa, Maurizio Raino', Giovanni Pisano', Rocco Caputo,
Giorgio Antonio Marsano, Vincenzo Venneri, Giovanni Bellisario,
Massimo Fasano, rappresentati e difesi dagli avv. Massimo Fasano e
Giovanni Bellisario, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale Stato, domiciliato presso la sede di quest'ultima in Lecce,
via F. Rubichi 23;

Tribunale di Lecce, Consiglio Giudiziario presso la Corte Appello di Lecce, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce;

sul ricorso numero di registro generale 1396 del 2013, proposto da:
Comune di Casarano, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cintioli, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, Tribunale di Lecce, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliati in Lecce, via F. Rubichi 23;

Comune di Nardo', Comune di Maglie, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di Lecce;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Provincia di Lecce, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Testi, elettivamente domiciliata presso l'ufficio legale dell' Amm. Provinciale di Lecce;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1381 del 2013:

- del decreto del giorno 8 agosto 2013, conosciuto il giorno 12

agosto 2013, con il quale il Ministero della Giustizia ha individuato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del D. Lgs. 155/2012, la sede ospitante le sopresse Sezioni Distaccate di Nardò e Maglie, quali locali a servizio del Tribunale di Lecce (sopprimendo definitivamente la Sezione Distaccata di Casarano);

- delle note prot. n. 495 del 30 aprile 2013, prot. n. 495 del 5 giugno 2013, prot. n. 1142 del 19 luglio 2013, prot. n. 1148 del 20 luglio 2013, tutte del Presidente del Tribunale di Lecce;

- del parere del Consiglio Giudiziario per la Corte di Appello di Lecce, espresso nella seduta del 30 aprile 2013;

- di ogni altro atto presupposto, non cognito ai ricorrenti ma preso alla base del provvedimento finale..

quanto al ricorso n. 1396 del 2013:

-del decreto dell'8/8/2013 con il quale il Ministro della Giustizia ha autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti le sezioni distaccate di Nardò e Maglie (entrambe sopresse ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 155/12) "per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del medesimo provvedimento" rispettivamente presso le Sezioni di Nardò, Casarano e Gallipoli la prima e di Maglie e Tricase la seconda "per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia, fermo restando, a partire dalla stessa data, lo svolgimento in via esclusiva presso la sede circondariale del servizio giudiziario

relativo agli altri settori della giurisdizione nonché l'iscrizione e la trattazione degli affari successivamente sopravvenuti";

-del parere del Presidente del Tribunale di Lecce prot. n. 1148 del 20/07/2013 nel quale viene affermata, con riferimento agli affari civili relativi al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 settembre 2013, "l'opportunità che siano mantenuti a servizio della sede centrale di Lecce gli immobili già utilizzati come sedi distaccate di Nardò e Maglie, in quanto le due città si trovano nell'area centrale a sud di Lecce, e possono meglio servire, l'una, gli abitanti della fascia ionica e, l'altra, quelli della fascia adriatica";

-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare, se ed in quanto occorrer possa per il caso in cui in essi dovesse rinvenirsi tra le righe un qualsiasi giudizio negativo all'utilizzo degli immobili di Casarano e gli stessi dovessero contenere una limitazione ai soli affari civili relativi al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 settembre 2013 (con esclusione di quelli penali): (i) del parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Lecce 30/04-31/05 c.a. (conosciuto solo per essere lo stesso richiamato nella nota del Presidente del Tribunale n. 495 del 05/06/2013; (ii) degli ulteriori pareri del Presidente del Tribunale di Lecce del 30/04/2013 prot. n. 495, del 05/06/2013 prot. n. 495, del 19/07/2013 prot. n. 1142..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e

del Tribunale di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2014 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori Giovanni Bellisario, Massimo Fasano, Giovanni Pedone, Matteo Allena in sostituzione dell'avv. Fabio Cintioli, Francesca Testi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti impugnano il decreto con il quale il Ministro della Giustizia ha disposto che “è autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti la Sezione distaccata di Nardò, soppressa ai sensi dell'art.1 comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012 n.155 per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti alla data di efficacia delle disposizioni di cui all'art.11 comma 2 del medesimo provvedimento, presso le sezioni distaccate di Nardò, Casarano e Gallipoli per un periodo di due anni a decorrere dal medesimo termine di efficacia”, nonché il parere del Presidente del Tribunale di Lecce espresso in data 20 luglio 2013 prot. 1148 con il quale, con riferimento agli affari civili attinenti al contenzioso ordinario pendenti alla data del 12 novembre 2013, si afferma l'opportunità che siano mantenuti a servizio della sede centrale di Lecce gli immobili già utilizzati come sedi distaccate di Nardò e Maglie.

1.1. Questi i motivi a sostegno del ricorso n. 1381/2013:

- Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell'art.3 L.241/1990;
- Difetto di motivazione del provvedimento anche in relazione alle linee guida per l'attuazione della procedura di utilizzo degli immobili prevista dall'art.8 del d.lgs. 155/2012 – eccesso di potere per violazione ed erronea applicazione di queste ultime;
- Eccesso di poter per travisamento derivato, illegittimità degli atti e dei pareri presupposti per carenza di potere – illogicità e contraddittorietà della proposta – parere del Presidente del Tribunale. Eccesso di potere per travisamento derivato, illegittimità degli atti e dei pareri presupposti per carenza di potere, illogicità e contraddittorietà della proposta – parere del Presidente del Tribunale.
- Eccesso di potere – illogicità e contraddittorietà della condotta amministrativa – difetto di motivazione – violazione di legge.
- Eccesso di potere per violazione dell'art.8 del d.lgs. 155/2012 n.155 sotto ulteriore profilo – sviamento, travisamento e malgoverno dei presupposti di fatto – difetto di istruttoria, illogicità, incoerenza e contraddittorietà della motivazione.

1.2. A sostegno del ricorso n. 1396/2013 vengono dedotte le seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 L.148/2011,1 e 8 d.lgs.155/2012 violazione dell'art.97 Cost. – difetto di motivazione

– eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà – difetto di istruttoria – irragionevolezza.

1.3. L'Avvocatura Distrettuale dello Stato si è costituita in giudizio per entrambi i ricorsi, insistendo per la reiezione degli stessi.

Con atto di intervento ad adiuvandum depositato in data 7 ottobre 2013 la Provincia di Lecce si è costituita in giudizio al fine di sostenere le ragioni del comune ricorrente.

Con ordinanza n.459/2013 pronunciata nella camera di consiglio del 18 settembre 2013 la Sezione ha disposto la riunione di entrambi i ricorsi e accolto l'istanza cautelare presentata dai ricorrenti.

Nella pubblica udienza dell'8 gennaio 2014 le cause sono state introitate per la decisione.

2. Come rilevato dalla Sezione nell'ordinanza cautelare n.459/2013 deve disporsi la riunione dei ricorsi suindicati, sussistendo evidenti ragioni di connessione oggettiva e in parte soggettiva.

2.1. Non è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo alla Camera Forense di Casarano, sollevata dalla difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Si osserva, al riguardo, che il gravame in parola risulta proposto, oltre che dalla Camera Forense, anche da singoli avvocati ad essa iscritti, rispetto ai quali nessun dubbio può sussistere in ordine alla loro legittimazione ad agire per la tutela degli interessi sottesi all'esercizio della professione forense, sicchè l'eccezione non potrebbe neppure paralizzare l'esame delle censure espresse nel ricorso.

In ogni caso, il Collegio ritiene che la Camera Forense di Casarano sia legittimata a difendere in sede giurisdizionale gli interessi della categoria che esercita prevalentemente presso la Sezione Distaccata di Casarano, non solo quando si tratti di violazione di norme poste a tutela della professione, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque, come nella fattispecie, il conseguimento di vantaggi giuridicamente riferibili alla sfera della categoria stessa (in relazione a organismi analoghi: C. Stato, V, 10 novembre 2010, n. 8006; VI, 14 giugno 2004, n. 3874; V, 7 marzo 2001, n. 1339; Tar Lazio, Roma, I, 16 maggio 2005, n. 3770).

2.2. Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Comune di Casarano per la dedotta carenza di legittimazione ad agire del medesimo, atteso che fra gli interessi del Comune, tendenti a valorizzare e curare gli interessi della comunità che rappresenta, rientra anche quello inerente la conservazione del contenzioso presso gli immobili della sezione distaccata del tribunale del proprio centro abitato, per i riflessi che questo ha nei confronti della popolazione risiedente nel Comune di Casarano, agevolata sotto il profilo logistico dalla proposizione delle istanze giudiziarie.

3. I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate e vanno accolti.

Il d.lgs. 155/2012 ha disposto all'art.1 la soppressione dei Tribunali ordinari, delle Sezioni distaccate e delle Procure della Repubblica di cui alla tabella A del medesimo decreto, tra cui le sezioni distaccate

del Tribunale di Lecce di Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Nardò, Tricase.

Allo scopo di mitigare gli impatti negativi di tale disposizione, l'art.8 del d.lgs.155/2012 prevede che:

“1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.

2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.

3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.

4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.”

Nella specie, il Presidente del Tribunale di Lecce, con parere del 30 aprile 2013, rilevava che “la sede di Lecce non ha la struttura logistica

per poter accorpare tutte e sette le sezioni distaccate, non avendo il Comune di Lecce destinato al Tribunale di Lecce altro immobile che potesse soddisfare le esigenze di una popolazione di oltre 800.000 abitanti mentre quelli in servizio attualmente nella sede di Lecce sono assolutamente insufficienti”.... la sede di Lecce potrebbe accorpare la sede distaccata di Campi Salentina per quanto riguarda il settore civile, mentre per il settore penale si renderebbero necessarie alcune soluzioni logistiche, da concordare con il Presidente della Corte d’Appello... potrebbero mantenersi attive tre sezioni distaccate: Nardò...Maglie... Casarano... queste tre sezioni, dal sottoscritto visitate in data 23 aprile 2013, certamente consentono il trasferimento presso di esse di personale di cancelleria, fascicoli e arredi di altra sezione e uno svolgimento ordinato dell’attività giudiziaria. Il mantenimento di tre sedi distaccate consentirebbe una migliore distribuzione degli affari tra i magistrati perché a ciascuna delle sedi potrebbero essere assegnati due magistrati per il civile e due magistrati per il penale. Fermo restando il mantenimento di tre sedi distaccate del Tribunale potrebbe essere modificata la geografia giudiziaria in modo tale che, sulla base dei dati demografici riportati in allegato, si possa distribuire equamente il territorio di competenza delle sei sezioni distaccate (Campi Salentina va esclusa perché certamente potrà essere accorpata a Lecce.. in ragione della popolazione da servire). Qualora detta soluzione non potesse essere realizzata, se non in una proiezione futura e soltanto per

L'attribuzione degli affari civili e penali dopo la data del 12 settembre 2013, poiché Casarano ha un numero di procedimenti pendenti assai corposo, detta sede potrebbe continuare ad esistere, ma alla stessa non dovrebbe essere accorpata alcuna altra sezione, mentre a Nardò potrebbe essere accorpata la sede di Gallipoli e a Maglie quella di Tricase, mentre quella di Galatina potrebbe essere accorpata a Lecce”.

Con nota del 3 aprile 2013, il Presidente del Tribunale richiedeva inoltre all'Amministrazione Comunale di Casarano la disponibilità a sostenere le spese di gestione e manutenzione degli immobili adibiti a sezione distaccata del Tribunale e con successiva nota del 3 aprile 2013 quest'ultima dichiarava “formalmente la propria disponibilità ad offrire al Tribunale di Lecce a titolo gratuito l'immobile... recentemente ristrutturato e inaugurato, obbligandosi a farsi carico delle relative spese di gestione e manutenzione.”

Tale disponibilità veniva ribadita dal Comune di Casarano con deliberazione di G.C. del 5 aprile 2013.

A seguito della richiesta di parere all'Ordine degli Avvocati di Lecce, formulata in data 13 aprile 2013, quest'ultimo esprimeva le seguenti considerazioni: “valutata l'esigenza di una più razionale organizzazione degli uffici e le necessità connesse ad un più proficuo svolgimento dell'attività difensiva da parte dei propri iscritti, il Consiglio ritiene che possa prevedersi, per il quinquennio stabilito dalla vigente normativa, l'utilizzo di almeno tre immobili, già adibiti

ad uffici giudiziari, presso ciascuno dei quali trattare i procedimenti di non più di due sezioni distaccate tra loro contigue. Detti immobili dovranno essere individuati, sulla base delle caratteristiche tecniche a soddisfare le esigenze specifiche di utilizzazione (numero e ampiezza delle sale di udienza, spazi di attesa, numero e ampiezza dei locali da adibire a cancelleria, locali archivio, adeguamento e certificazioni di agibilità, parcheggi, attuale consistenza degli arredi, del personale di servizio e degli affari giudiziari pendenti ecc), in posizione comodamente raggiungibile attraverso le più importanti arterie stradali della provincia”.

Anche il Consiglio Giudiziario, nella seduta del 31 maggio 2013 condivideva “l’opportunità che fossero utilizzate le strutture delle sezioni di Casarano, Nardò e Maglie” pur rappresentando la necessità che il Presidente del Tribunale precisasse previamente le attività e le modalità oggetto di organizzazione.

Nell’appendice datata 5 giugno 2013 al parere suindicato, il Presidente del Tribunale specificava che “nel parere del 30 aprile 2013 dovrebbe comunque risultare chiaro che per il sottoscritto l’unica soluzione possibile, perchè non si paralizzi l’intera attività giudiziaria di questo Tribunale, sia quella di mantenere tre immobili già adibiti a servizio delle sezioni distaccate”.

Nella successiva memoria del 19 luglio 2013 a integrazione del parere citato, il Presidente del Tribunale aggiungeva che “col mantenimento a servizio del tribunale di tre immobili dislocati nel territorio

provinciale, la cui popolazione è tra le più numerose d'Italia con oltre 800.000 abitanti, distribuiti in una lunga e stretta lingua di terra, si realizzerebbero comunque in larga parte gli obiettivi fissati nel d.lgs. 155/2012...in definitiva degli attuali 7 immobili utilizzati come sedi distaccate soltanto 3 verrebbero ad essere ancora utilizzati come sedi a servizio del Tribunale, ove poter svolgere senza grossi sconvolgimenti l'attività giudiziaria già da tempo programmata...

Se dovesse essere consentito il mantenimento di tre immobili a servizio della sede centrale del Tribunale, da utilizzare ovviamente come unità produttive o strutture articolate della sede centrale per lo svolgimento di una parte ben definita del contenzioso ordinario senza sconvolgimenti per la formazione di nuovi ruoli o la fissazione di nuove udienze, si potrà sempre ottimizzare la distribuzione del personale amministrativo..."

Con seconda memoria prot. 1142 del 19 luglio 2013, resa a integrazione del precedente parere già espresso, il Presidente del Tribunale sottolineava come, con il mantenimento a servizio del Tribunale di tre immobili dislocati nel territorio provinciale, si realizzerebbero comunque in larga parte gli obiettivi fissati nel d.lgs. 155/2012, nonché una migliore distribuzione del lavoro fra i magistrati, soprattutto a favore di quelli assegnati alle attuali sedi distaccate e, a dimostrazione di ciò, si specificava come, in una riunione collegiale con tutti i giudici civili, si fosse convenuto l'organizzazione del lavoro e, in particolare quanto segue:

-“gli affari civili relativi al contenzioso pregresso (iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) delle sedi distaccate di Gallipoli e Tricase verranno trattati, rispettivamente, presso gli immobili a servizio del Tribunale siti in Nardò e Maglie, mentre quelli di Casarano continueranno ad essere trattati presso l'immobile di Casarano. In definitiva, degli attuali 7 immobili utilizzati come sedi distaccate soltanto 3 verrebbero ad essere ancora utilizzati come sedi a servizio del Tribunale, ove poter ancora svolgere senza troppi sconvolgimenti l'attività giudiziaria già da tempo programmata, in attesa che in Lecce si trovi la disponibilità di locali logisticamente idonei per l'attività del Tribunale...Se dovesse essere consentito il mantenimento di tre immobili a servizio della sede centrale del Tribunale....si potrà sempre ottimizzare la distribuzione del personale amministrativo, che per legge dovrà avere sede di lavoro a Lecce, perché, utilizzando detti immobili come unità produttive, anche alla luce dell'art.8 comma 3 del d.lgs. 155/2012 ...non sarà difficile disporre l'applicazione di unità di personale presso i tre immobili dislocati nel territorio provinciale, con il loro consenso, senza oneri per lo Stato....la possibilità di utilizzare tre immobili come unità produttive per svolgervi parte ben definita del contenzioso civile esistente eviterebbe effetti certamente devastanti per il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria presso la sede di via Brenta e consentirebbe a questa Presidenza di valutare con maggiore serenità le possibilità logistiche per una programmata

trattazione di quel contenzioso pregresso presso la sede di Lecce, già nel termine di un anno”.

Con parere espresso il 20 luglio 2013, il Presidente del Tribunale di Lecce, dando seguito e integrazione ai pareri precedenti, “prendendo atto della volontà manifesta dal Ministero nel senso di favorire quanto più possibile la concentrazione di tutte le attività del circondario presso un’unica sede”, invece evidenziava che “soltanto con il mantenimento di almeno due immobili a servizio della sede centrale del Tribunale, da utilizzare ovviamente come unità produttive o strutture articolate della sede centrale per lo svolgimento di una parte ben definita del contenzioso civile ordinario, come descritta nella precedente memoria integrativa del 19 luglio 2013... si potranno realizzare misure, sempre emergenziali, per poter concentrare presso la sede di Lecce tutti gli affari civili delle sette sezioni distaccate...” ...” rappresentando a tal proposito l’opportunità che siano mantenuti a servizio della sede centrale di Lecce gli immobili già utilizzati come sedi distaccate di Nardò e Maglie, in quanto le due città si trovano nell’area centrale a sud di Lecce e possono meglio servire, l’una gli abitanti della fascia ionica e, l’altra, quelli della fascia adriatica”.

Infine, il Ministro della Giustizia con il decreto epigrafo, richiamando gli atti suindicati ha autorizzato l’utilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti la sezione distaccata di Nardò per la trattazione degli affari civili ordinari pendenti presso le sezioni

distaccate di Nardò, Casarano e Gallipoli, nonché autorizzato Putilizzo a servizio del Tribunale di Lecce dei locali ospitanti la sezione distaccata di Maglie per la trattazione degli affari civili pendenti presso le sezioni distaccate di Maglie e Tricase.

2.3. La descrizione procedimentale dell'attività amministrativa svolta evidenzia come l'istruttoria intercorsa, sino alla data del 19 luglio 2013, abbia portato il Presidente del Tribunale, l'Ordine Forense e il Consiglio Giudiziario a ritenere l'opportunità del mantenimento delle tre sedi giudiziarie individuate, sotto una serie di aspetti logistici, di gestione del personale, di contenimento della spesa, di amministrazione della giustizia in generale; pur tuttavia con il provvedimento del 20 luglio 2013 il Presidente del Tribunale sconfessando l'istruttoria precedente e prendendo atto "della volontà manifestata dal Ministero nel senso di favorire quanto più possibile la concentrazione di tutte le attività del circondario presso un'unica sede" ha concluso la proposta evidenziando l'opportunità del mantenimento di almeno due immobili a servizio della sede centrale del Tribunale.

Tale circostanza evidenzia il difetto motivazionale, sollevato in entrambi i ricorsi, inficiante il decreto ministeriale e il propedeutico atto del 20 luglio 2013.

Questi ultimi invero risultano adottati senza tenere in alcun conto tutta la corposa ed attenta istruttoria svolta in data antecedente il 20 luglio 2013, nell'ambito della quale tutti gli apporti consultivi

convergevano sull'opportunità – sotto tutti i profili esaminati – della utilizzazione, a servizio del Tribunale di Lecce, degli immobili ubicati nei Comuni di Maglie, Nardò e Casarano; e questo in assenza di alcuna valutazione circa la possibilità, per la soluzione finale prescelta, di soddisfare le esigenze logistiche, di personale, di amministrazione della giustizia (esigenze invece valutate nella soluzione originaria).

Inoltre, la pretermissione dei locali di Casarano non tiene conto di quanto in precedenza valutato e considerato in relazione al numero di procedimenti ivi pendenti che, come risulta dal parere del 30 aprile 2013 (pag.10 p.4), era stato quantificato come “assai corposo” tanto da non consigliare l'accorpamento di procedimenti di altre sezioni.

2.4. In punto di diritto, il Collegio ritiene altresì che, laddove l'art.8 del citato d.lgs.155/2012 prescrive che il provvedimento finale sia adottato “sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate”, tale norma abbia inteso attribuire agli organismi ivi individuati un imprescindibile ruolo di rilievo, con la conseguenza che il parere degli stessi, in quanto obbligatorio, se pur non vincolante (in assenza di una specifica previsione della norma in proposito), rappresenta uno step fondamentale del quale occorre tener conto nella stesura del provvedimento finale, sia pur per discostarsene.

Nella specie, se da un lato gli organismi sentiti hanno esperito

accurate indagini e motivatamente concluso a favore dell'utilizzo degli immobili delle tre sedi distaccate di Nardò, Casarano e Maglie, dall'altro, il provvedimento finale del Presidente del Tribunale e quello del Ministro concludono in un senso diverso da quello originario, senza specificare le ragioni e l'istruttoria esperita in favore della nuova soluzione.

Come espresso dalla sezione in sede cautelare, l'unica motivazione adottata riguarda la sufficienza del servizio reso nel territorio dalle sedi di Nardò e Maglie, l'una con riferimento alla costa ionica e l'altra con riferimento alla costa adriatica, motivazione e istruttoria di per sé insufficiente data l'assenza dei parametri riguardanti il numero degli abitanti, il contenzioso concretamente sussistente nei diversi uffici, la distribuzione del personale (elementi presi invece in considerazione nella soluzione che prevedeva la utilizzazione degli immobile delle tre sezioni); motivazione che, peraltro, non dà conto della pretermissione dell'area centrale, per la quale si era ritenuta utile l'operatività di Casarano.

Non può neppure sostenersi che la natura discrezionale del provvedimento ex art.8 d.lgs 155/2012 lo sottragga all'onere istruttorio e motivazionale, dato il rilevante ruolo attribuito dalla medesima norma agli organi che intervengono nel procedimento.

A ciò aggiungasi che i provvedimenti amministrativi attinenti all'organizzazione di un ente, da un lato – in base ai principi di rango costituzionale – devono essere finalizzati all'imparzialità e al buon

andamento dell'Amministrazione, dall'altro, devono permettere la sindacabilità in sede giurisdizionale per quanto concerne l'osservanza delle previsioni ordinamentali, l'esternazione dell'iter logico seguito, la intrinseca logicità e la formale congruenza della scelta rispetto al fine concreto che l'Amministrazione intende perseguire (cfr., ex pluribus, C.G.A. 25 giugno 1990 n. 186; T.A.R. Lazio, 10 ottobre 1995 n. 1662), fermo restando che il sindacato in parola non può trasmodare nell'area del merito amministrativo, mediante un indebito giudizio sul contenuto delle scelte operate dalla Amministrazione.

Inoltre, il principio di "non contraddizione" detta una più stringente esigenza di esplicazione delle ragioni per le quali l'interesse pubblico – miri esso a fini più adeguati e opportuni di quelli in precedenza valutati – debba prevalere sugli interessi individuali o collettivi dei soggetti cui l'esercizio del potere si riferisce, interessi ritenuti prevalenti nel corso anteriore del procedimento.

L'art. 3, comma 1, della L. 7.8.1990, n. 241 nel prevedere che: <<ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 >>, riferisce infatti l'obbligo motivazionale a tutti i provvedimenti amministrativi, salve le ipotesi espressamente previste dallo stesso legislatore.

2.5. Né può condividersi la tesi sostenuta dalla difesa dell'Avvocatura, la quale rileva la natura essenzialmente "macro organizzativa

dell'atto" dato che, nella specie, viene in rilievo una situazione specifica e, in particolare, l'organizzazione giudiziaria del solo Tribunale di Lecce, con riferimento alla utilizzazione dell'immobile ubicato in Casarano, e non già la geografia giudiziaria generale.

3. Per le considerazioni che precedono i provvedimenti impugnati, sotto i suindicati profili (difetto istruttorio e motivazionale) sono illegittimi e vanno conseguentemente annullati.

Sussistono nondimeno giustificati motivi (anche in considerazione della novità e particolarità della questione) per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima

definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li riunisce e li accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Patrizia Moro, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

